


Consiglio nazionale 15.12.2018



Paolo Coprivez

Presidente Oris Broker



Oris Broker e la rinnovata convenzione con Cattolica



Organizzazione R.C. Professionale A.N.D.I.

Partners convenzione:

- A.N.D.I. (Oris Broker)
- Cattolica Assicurazioni

CdA Oris Broker

- **Paolo Coprivez (Presidente)**
- Andrea Fabiano (A.D.)
- Luca Fedi (Consigliere)
- Gerardo Ghetti (Consigliere)
- Massimo Manchisi (Consigliere)

Area liquidazione sinistri:

- Marco Campi (responsabile) / Domenico Paladino/ Luciano Sartori / Fabrizio Sabatini

Area amministrativa

- M. Luisa Grieco (coordinatrice)

Area «periti/fiduciari»

- Marco Scarpelli / Nicola Esposito (coordinatori)
- 50 odontologi forensi, fiduciari periferici, distribuiti secondo densità in incarichi in tutte le regioni italiane

LA NUOVA CONVENZIONE

INIZIO DEI CONTATTI SETTEMBRE 2018

SIAMO ARRIVATI ALLA FIRMA IL
13-12-2018

LA NUOVA POLIZZA

| ATTIVITA' ODONTOIATRICA ASSICURATA | GRADO CRESCENTE DI RISCHIO | MASSIMALE Euro 2.000.000,00 | MASSIMALE Euro 3.000.000,00 |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>Senza interventi di implantologia o attività parificate ai gradi di rischio B e/o C</p> | <p>A</p> | <p>882,00</p> | <p>995,00</p> |
| <p>Con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate. E' considerata innanzitutto "implantologia osteointegrata" anche la protesizzazione su impianti. Sono altresì parificate al grado di rischio B le seguenti attività: rialzo del seno mascellare per via laterale vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di spessore della cresta mascellare (c.d. <i>split crest</i> mascellare), intervento di aumento di spessore della cresta mandibolare (c.d. <i>split crest</i> mandibolare), innesto di osso eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di biomateriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo autologo in sede intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le garanzie previste dalla Polizza), intervento di aumento di cresta tramite osteodistrazione progressiva, inserimento di membrane sia riassorbibili che non riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, interventi funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale</p> | <p>B</p> | <p>1.153,00</p> | <p>1.285,00</p> |
| <p>Con interventi di implantologia in genere. E' considerata innanzitutto "implantologia in genere" anche la protesizzazione su impianti. Sono altresì parificate al grado di rischio C le seguenti attività: l'inserimento di impianti zigomatici, la cui copertura assicurativa è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato disponga di un'adeguata e documentabile formazione specifica; implantologia con carico immediato, con l'avvertenza che si ha carico immediato quando la protesizzazione avviene prima dell'osteointegrazione e quindi entro i due mesi successivi alla collocazione dell'impianto. Non si considera inoltre carico immediato l'inserimento di mini impianti osteointegrabili realizzati in monoblocco di titanio chirurgico, di diametro inferiore a tre millimetri e la cui parte destinata all'ancoraggio della protesi mobile fa parte del corpo stesso dell'impianto o è sovrapplicabile.</p> | <p>C</p> | <p>1.443,00</p> | <p>1.632,00</p> |

CONDIZIONI PER LE ADESIONI DEI NEOLAUREATI (tabella c)

| | | Premio annuo per i primi due anni dalla data di iscrizione all'Ordine | Premio annuo per il periodo successivo al biennio |
|--|----------------------------|---|---|
| ATIVITA' ODONTOIATRICA ASSICURATA | GRADO CRESCENTE DI RISCHIO | MASSIMALE Euro 1.500.000,00 | MASSIMALE Euro 1.500.000,00 |
| Senza interventi di implantologia o attività parificate ai gradi di rischio B e/o C | A | 367,00 | 398,00 |
| <p>Con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate. E' considerata innanzitutto "implantologia osteointegrata" anche la protesizzazione su impianti. Sono altresì parificate al grado di rischio B le seguenti attività: rialzo del seno mascellare per via laterale vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di spessore della cresta mascellare (c.d. <i>split crest</i> mascellare), intervento di aumento di spessore della cresta mandibolare (c.d. <i>split crest</i> mandibolare), innesto di osso eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di biomateriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo autologo in sede intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le garanzie previste dalla Polizza), intervento di aumento di cresta tramite osteodistrazione progressiva, inserimento di membrane sia riassorbibili che non riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, interventi funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale</p> | B | 469,00 | 561,00 |

Premio per le estensioni di garanzia

Sovrappremio applicabile a studi singoli per estensione di garanzia a collaboratori medici, odontoiatri ed igienisti dentali, anche se dipendenti, non assicurati con la presente Polizza

- Fino ad un numero massimo di 3 collaboratori : € 200,00
- Oltre 3 e fino a 10 collaboratori: € 400,00

Sovrappremio a studi associati per estensione di garanzia a collaboratori medici, odontoiatri ed igienisti dentali, anche se dipendenti, non assicurati con la presente Polizza

- Fino ad un numero massimo di 3 collaboratori: € 100,00 per associato allo studio
- Oltre 3 e fino a 10 collaboratori: € 200,00 per associato allo studio

Non si applica alcun sovrappremio per studi singoli e associati nel caso in cui tutti i collaboratori siano associati ANDI e assicurati con la presente polizza.

Assicurato

Ciascun Socio ANDI, esercente l'attività odontoiatrica che aderisca alla Polizza.

Sono altresì da considerarsi Assicurati gli Studi associati e le Società di proprietà di Soci ANDI per una **quota non inferiore al 50% più 1**, che esercitino legalmente ed esclusivamente l'attività odontoiatrica tramite i soci professionisti odontoiatri per le specifiche garanzie previste dalla Polizza.

Società

Art. 29) Società di proprietà di Soci ANDI, per una quota non inferiore al 50% più 1 e che esercitino esclusivamente attività odontoiatrica

Le Società possono aderire alla convenzione A.N.D.I. a condizione che:

- 1) il numero complessivo di collaboratori e dipendenti di detta società, odontoiatri e non sia inferiore o uguale a 10;
- 2) il numero dei soci A.N.D.I. non sia inferiore al 50% del totale collaboratori e dipendenti.
- 3) di tale Società immobili, arredi, attrezzature, servizi amministrativi, infermieristici e ausiliari in genere non vengano impiegati per attività diverse dall'odontoiatria.

Per il calcolo del premio e le modalità di adesione vale il disposto dell'art. Art. 12) Attività assicurate e costo annuo.

I casi non rientranti nelle condizioni sopra riportate, potranno essere sottoposte alla Compagnia a mezzo di invio da parte di Oris Broker della documentazione necessaria alla valutazione del rischio.

Premio per l'estensione di garanzia alle Società che esercitino esclusivamente attività odontoiatrica (si intende compresa la direzione sanitaria)

Nel caso in cui:

- 1) Tutti gli odontoiatri che vi operano siano iscritti A.N.D.I. e assicurati a termini della presente assicurazione;
- 2) Di tale Società immobili, arredi, attrezzature, servizi amministrativi, infermieristici e ausiliari in genere non vengano impiegati per attività diverse da quelle collegate con i sopra indicati odontoiatri. € 250,00

Nel caso in cui:

- 1) Il numero complessivo di operatori sanitari, collaboratori e/o dipendenti di detta società, sia inferiore o uguale a 10; e
- 2) Il numero dei soci A.N.D.I. non sia inferiore al 50% del totale degli operatori sanitari, collaboratori e dipendenti.
- 3) Di tale Società immobili, arredi, attrezzature, servizi amministrativi, infermieristici e ausiliari in genere non vengano impiegati per attività diverse da quelle collegate con i sopra indicati odontoiatri. € 800,00

Bonus di ingresso per nuovi assicurati

I nuovi soggetti assicurati per la prima volta, che non abbiano sottoscritto sia attraverso la presente convenzione che in altre modalità copertura assicurativa con la Compagnia negli ultimi 5 anni, possono beneficiare dello sconto di € 200,00 comprensivi di imposte vigenti, da computarsi nel premio del primo anno di adesione. Detto sconto non è cumulabile con altri sconti previsti dalla presente polizza con esclusione dei neo laureati.

Estensione territoriale

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE (CONVENZIONALMENTE DEFINITA R.C.T.) E LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I COLLABORATORI (CONVENZIONALMENTE DEFINITA R.C.O)

- 1) L'assicurazione della responsabilità professionale derivante dall'attività clinica esercitata sul paziente è operante solo sul territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
- 2) Tuttavia, su richiesta scritta dell'Assicurato, l'estensione verrà concessa per la regolare effettuazione di corsi, stage e motivi di studio e per l'attività clinica nei limiti di quanto previsto dalle normative in vigore e comunque non oltre 90 giorni complessivi nel corso dell'annualità.
- 3) Per quanto riguarda il costo dell'estensione valgono i seguenti criteri:
 - a) per un solo Paese UE, compresi **Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein**, senza maggiorazioni;
 - b) per più Paesi UE, compresi **Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein**, con maggiorazione del 50%;
 - c) per il resto del mondo, **esclusi sempre USA e CANADA**, e con il limite di due Paesi, ma la possibilità di abbinare più Paesi UE, con maggiorazione del 100%.

Garanzia progressiva

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa o in data antecedente a tale periodo ma comunque non oltre **10 anni**.

Qualora vi sia continuità nelle coperture precedenti per una durata superiore a 10 anni vale la maggior durata.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Garanzia postuma

Entro **30 giorni** dalla cessazione dell'attività, elevati a **180** per gli eredi, vi è il diritto di richiedere che la garanzia postuma **operi anche per i comportamenti colposi posti in essere prima della decorrenza dell'adesione al contratto.**

Il costo per tale estensione è così calcolato:

1. adesione al contratto da **almeno 10 anni**: pagamento di un premio unico pari all'ultima annualità;
2. adesione al contratto da **meno di 10 anni**: pagamento di un premio unico pari a due volte il premio dell'ultima annualità.

Rimborso al terzo danneggiato del compenso relativo alle prestazioni professionali

ART. 32:

In caso di richiesta esplicita della parte lesa la garanzia si intende estesa al rimborso al terzo danneggiato del compenso relativo alle prestazioni professionali che abbiano dato luogo al sinistro indennizzabile per lesioni o danneggiamenti a cose, in deroga all'art. 22 Esclusioni, lettera k) - con esclusione delle richieste di rimborso derivanti da mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato, quelle derivanti dalla mancata o insufficiente informazione comunicata al paziente in merito alla conseguibilità o meno del miglioramento perseguito e che non abbiano dato luogo a un sinistro indennizzabile nei termini di cui sopra. Sono altresì da considerarsi escluse le richieste di rimborso del compenso quando il risarcimento del danno coperto dalla presente Polizza avvenga in forma specifica da parte di colui che abbia causato il danno stesso.

Per compensi rimborsabili si intendono quelli contabilizzati al momento del ricevimento della richiesta risarcitoria. Tale estensione è prestata previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.000 per ciascun sinistro e con un limite di indennizzo per anno per ciascun Assicurato pari a € 20.000.



Per informazioni contattare Oris Broker al numero:

ai seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 Il venerdì dalle 10.00 alle 12.00

[e.mail orisbroker@orisbroker.it](mailto:orisbroker@orisbroker.it)

[pec orisbroker@pec.andi.it](mailto:orisbroker@pec.andi.it)